



COMUNE DI NAPOLI

Area Trasformazione del Territorio

UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

(8 giugno 2021)

Affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell'ambito del progetto denominato *"Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO"*, con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.

CUP: B65C16000390001

CIG: _____



PREMESSE.....	3
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
1.1. Documenti di gara	3
1.2. Chiarimenti	4
1.3. Comunicazioni	4
2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
3. DURATA	5
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	6
5. REQUISITI GENERALI	7
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	8
6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83, co.1 lett.b del Codice).....	10
6.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, co.1, lett.c del Codice)	10
6.4. Comprova requisiti	11
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	13
9. CAUZIONE PROVVISORIA.....	14
10. CONTRIBUTO ANAC	17
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	18
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
14.1. Cauzione provvisoria	19
14.2. Istanza di partecipazione	20
14.3. Documento di Gara Unico Europeo	21
14.4. Dichiarazioni.....	22
14.5. Documentazione prevista all'art.89 del Codice, in caso di avvalimento	24
14.6. Patto di Integrità.....	24
14.7. Contributo ANAC	24
15. BUSTA B – CONTENENTE OFFERTA TECNICA.....	25
16. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA.....	25
17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	26
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	32
21.1. Protocollo di legalità	32
21.2. Tracciabilità dei flussi finanziari	36
21.3. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.....	38
21.4. Patto di Integrità.....	39

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse, nonché la descrizione della procedura di aggiudicazione.

I contenuti e le modalità di esecuzione del servizio sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara, indicati nel paragrafo successivo.

Con determina dirigenziale n. __ del _____, è stata indetta gara per l'**affidamento del Servizio di gestione del fondo di garanzia nell'ambito del progetto denominato "Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO", con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.**

CUP: B65C16000390001 CIG: _____.

Il progetto, approvato con Delibera GC n.24 del 28 gennaio 2021, prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, gestito da un soggetto convenzionato con l'Amministrazione Comunale, che consente di coprire l'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, ecc.) a favore di beneficiari privati (condomini, proprietari, aventi titolo in genere) per l'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione, recupero e/o trasformazione degli involucri dei fabbricati con i relativi spazi comuni, localizzati nel centro storico sito UNESCO.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 del Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i, *Codice dei contratti pubblici* (in seguito Codice).

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è la dott.ssa Annunziata Moscovio.

L'appalto è interamente gestito con **modalità telematica**, ai sensi dell'art.58 del Dlgs n.50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, ove sono disponibili manuali e istruzioni.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione *on-line* sul Sistema per il rilascio della *password* che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1.Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale);
- Regolamento per il funzionamento del fondo di garanzia (in seguito Regolamento);
- Convenzione di gestione del fondo di garanzia (in seguito Convenzione di gestione);

- Delibera di G.C. n.24 del 28 gennaio 2021 relativa all'approvazione del Progetto per gli incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO.

Tali documenti sono stati redatti da personale interno della stazione appaltante ai sensi dell'art.23 co.14 del Codice.

Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale "Appalti&Contratti" (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.

1.2. Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica **entro e non oltre otto giorni lavorativi** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74, co.4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, co.5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e tramite l'indirizzo PEC uoa.monitoraggiopianogestioneunesco@pec.comune.napoli.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell'ambito del progetto denominato "Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO", con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.

La Dotazione iniziale del Fondo, al netto dell'importo del servizio di gestione, è pari a **€13.200.000,00**, preliminarmente ripartita come di seguito indicato.

Il servizio prevede la gestione dei seguenti strumenti finanziari:

- garanzia pubblica su finanziamenti bancari, per la quale si è stimato preliminarmente un importo pari a **€ 9.400.000,00**
- contributi in conto interessi su finanziamenti bancari. per la quale si è stimato preliminarmente un importo pari a **€ 3.800.000,00**.

La Stazione appaltante potrà incrementare tali importi con ulteriori risorse a disposizione. Potrà inoltre trasferire, compatibilmente con l'andamento delle richieste di finanziamento, le risorse destinate alle garanzie a quelle destinate ai contributi in conto interessi e viceversa.

Le caratteristiche tecniche del servizio e le prestazioni richieste all'Affidatario sono dettagliatamente disciplinate e descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara.

L'appalto è costituito in unico lotto in quanto le attività, oggetto dell'appalto, hanno carattere unitario e non sono divisibili.

Il valore stimato dell'appalto a base di gara ai sensi dell'art.35, co.4 del Dlgs n.50/2016 smi è pari a **€1.380.000,00** al netto dell'IVA.

L'importo totale del servizio di gestione del fondo è articolato come segue:

Prestazione principale: gestione degli strumenti finanziari.

CPV 66000000-0

Importo totale € 1.280.000,00 al netto dell'IVA, così suddiviso:

- a) Commissione di base, pari a **€880.000,00** al netto dell'IVA;
- b) Commissione di risultato, da calcolarsi sul numero di pratiche istruite con successo nel periodo considerato dal gestore del fondo, per ognuna delle quali sarà corrisposto l'importo di **€500,00** al netto dell'IVA, entro il limite massimo di €370.000,00 al netto dell'IVA.
Per pratiche istruite con successo si intendono le singole pratiche che avranno determinato la concessione della garanzia e del contributo in conto interessi;
- c) Commissione di recupero, spettanti al Gestore del fondo al momento in cui la perdita sul credito diventa definitiva e da calcolarsi in **percentuale dell'importo complessivo delle somme effettivamente recuperate secondo la tabella di cui all'articolo "Commissioni e spese" di cui all'art.8 del Capitolato speciale d'appalto** ed entro il limite massimo di €30.000,00 al netto dell'IVA.

Prestazione secondaria: attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici.

CPV 79340000-9, 72262000-9

Importo totale € 100.000,00 al netto dell'IVA, così suddiviso:

- d) Commissioni per attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, pari a **€15.000,00** al netto dell'IVA;
- e) Commissioni per sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici, pari a **€85.000,00** al netto dell'IVA.

Le commissioni sono da intendersi comprensive di ogni spesa sostenuta del gestore del fondo nell'esecuzione del servizio in parola, incluse le spese legali, sia giudiziali sia stragiudiziali, sostenute ai fini del recupero dei crediti.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, oltre a quanto espressamente previsto nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, potrà essere addebitato alla stazione appaltante per effetto dell'esecuzione del presente Affidamento.

Tale stima è presunta in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

Non sussistono **rischi da interferenza** in quanto le attività non si svolgono in sedi proprie dell'ente e, pertanto, non è stato redatto il DUVRI.

È comunque onere dell'affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

L'appalto è finanziato con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli - FSC 2014-2020 per il settore strategico "*sviluppo economico e produttivo*" di cui alle Delibere di G.C. n.284 del 1 giugno 2017 e n. n.132 del 8 maggio 2020.

3. DURATA

La durata dell'appalto è stimata in **156 (centocinquantasei) mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione o, se antecedente, dalla data di avvio delle attività.

Ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art.45, co.2, lett.b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice Penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, co.2 lett.f)

del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45, co.1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, co.6 del R.D. n.267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell'art.53, co.16-ter del Dlgs n.165/2001 smi.

Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, co.17, della L. n.190/2012 smi la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e del Protocollo di Legalità richiamati all'art. 21 del presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del DL n.78 del 3 maggio 2010 conv. con L. n.122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 co.3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente ai servizi oggetto della gara;
- b) iscrizione all'Albo di cui all'art.13 del Dlgs n.385/1993 smi (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del citato Dlgs n.385/1993
oppure
iscrizione all'Albo unico di cui all'art.106 del Dlgs n.385/1993 smi.

In caso di partecipazione di operatori economici, non in possesso dell'iscrizione alla CCIAA di cui al punto precedente, il requisito si intende soddisfatto con la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si evinca l'oggetto sociale attinente ai servizi oggetto della gara.

Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 co.3 del Dlgs n.50/2016 smi.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di un operatore plurisoggettivo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui:

- al punto a) del presente articolo:
 - l'impresa mandataria e le imprese mandanti con riferimento alle specifiche prestazioni che svolgeranno in caso di aggiudicazione;
- di cui al punto b) del presente articolo:
 - l'impresa mandataria;
 - le imprese mandanti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno la prestazione principale.

Gli operatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale revoca della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria. In tal caso la Stazione Appaltante assumerà i necessari provvedimenti che potranno comportare l'esclusione dalla procedura, ovvero l'automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione, o la risoluzione della Convenzione di gestione ove già stipulata.

Ai fini della partecipazione alla Procedura si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art.37 del DL n.78 del 31 maggio 2010, convertito con L. n.122 del 30 luglio 2010, e le relative disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010.

Ai fini della partecipazione alla Procedura, gli operatori accettano eventuali audit che saranno effettuati dagli organismi di audit nazionali collegati all'utilizzo di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020.

Ai sensi del Dlgs n. 231/2007 modificato con Dlgs n.125/2019 nonché dell'at.80 del Dlgs n.50/2016 smi, gli operatori devono essere in regola con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e frode fiscale, e non devono essere stabiliti o intrattenere relazioni commerciali con entità operanti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale.

In caso di A.T.I./RTI e consorzi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e/o consorzio. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, co.2, lett.b) e c) del Dlgs n.50/2016 smi il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83, co.1 lett.b del Codice)

I concorrenti devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, un fatturato specifico inerente alla gestione di garanzie o di finanziamenti e strumenti agevolati, realizzato in favore di soggetti pubblici o privati negli **ultimi cinque esercizi finanziari** il cui bilancio sia stato già regolarmente approvato alla data di pubblicazione del Bando di Gara, non inferiore cumulativamente a **€1.000.000,00**. A tal fine, si intenderanno per "gestione di garanzie o di finanziamenti e strumenti agevolati" i seguenti interventi, a valere su risorse pubbliche: contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi, finanziamento agevolati anche attraverso l'accesso a garanzie pubbliche, bonus e riduzione fiscale, partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria, partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo pubblici e di progetti di partenariato pubblico privato.

Tale requisito di capacità economica-finanziaria viene richiesto a garanzia della solidità e stabilità aziendale, tenuto conto della particolare natura del servizio e della esigenza di assicurare un servizio continuativo ed efficiente.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.86, co.4 del Dlgs. n.50/2016 smi.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all'art.45, co.2, lett.d), e), f) e g) del Dlgs n.50/2016 smi, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura non inferiore al 40% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che la somma dei requisiti dichiarati dovrà essere uguale o superiore rispetto al requisito richiesto, e che la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art.45, co.2 del Dlgs n.50/2016 smi, troverà applicazione quanto disposto dall'art.47 del medesimo decreto.

6.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, co.1, lett.c del Codice)

I concorrenti devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art.83, co.1, lett.c del Dlgs. n.50/2016 smi, nonché adeguata capacità di attuazione dello strumento finanziario, ai sensi dell'art.7, par.1, lett.c) del Reg (UE) n.480/2014, da comprovarsi mediante la presentazione dell'elenco dei principali contratti, anche non conclusi, aventi a oggetto la gestione di garanzie o di finanziamenti e strumenti agevolati, realizzati in favore di soggetti pubblici o privati nel **quinquennio antecedente** la pubblicazione del Bando di Gara, per un volume di fondi gestiti nel suddetto quinquennio non inferiore a **€10.000.000,00**.

L'elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l'esatta denominazione del soggetto committente, l'importo e le date di inizio e fine delle prestazioni, il volume di fondi gestiti nel quinquennio di riferimento.

La richiesta di tale requisito di capacità tecnico-organizzativa è funzionale alla selezione di un operatore adeguatamente munito di garanzie organizzative indispensabili per la gestione di servizi a carattere complesso, comportante la movimentazione di considerevoli contribuzioni pubbliche.

In caso di **raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all'art.45, co.2, lett.d), e), f) e g) del Dlgs n.50/2016 smi, a pena di esclusione, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.

Nel caso di **consorzi** di cui alle lett.b) e c) dell'art. 35, co.2 del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del citato decreto.

In caso di partecipazione di **imprese stabilite in altri Stati** aderenti all'Unione Europea ai sensi dell'art.5, co.1 e dell'art.83, co.2 del Dlgs n.50/2016 smi è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente.

In caso di ATI e/o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Dlgs n.50/2016 smi, mentre in caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art.47 del citato decreto.

I requisiti per l'ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Disciplinare, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

6.4. Comprova requisiti

Ai sensi dell'art.85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Ai sensi dell'art.9, co.1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n.157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

I mezzi di prova sono quelli indicati **nell'Allegato XVII** del Codice.

In particolare, la comprova dei **requisiti di capacità economico-finanziaria** sarà effettuata, per il fatturato specifico, come di seguito indicato:

1. in ogni caso, attraverso le fatture relative alla gestione di agevolazioni pubbliche, comprovanti il fatturato realizzato negli ultimi cinque esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già regolarmente approvato alla data di pubblicazione del Bando di Gara, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato. In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una

dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva di cui agli artt.46 e 7 del D.P.R. n.445/2000 smi:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
 - quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;
2. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle forniture, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del quinquennio di riferimento;
 3. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del quinquennio di riferimento.

La comprova del **requisito di capacità tecnico-organizzativa** verrà effettuata come di seguito indicato:

1. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi di gestione di agevolazioni pubbliche indicati nell'elenco contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva;
2. in caso di committenti privati, i contratti relativi ai servizi di gestione di agevolazioni pubbliche indicati nell'elenco contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.

L'Operatore che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste potrà provare la propria capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto al punto 6.1 del presente Disciplinare, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiederà all'Aggiudicatario dell'appalto di comprovare il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo di cui all'art.13 del Dlgs n.385/1993 smi (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/1993;
- iscrizione all'Albo unico di cui all'art.106 del Dlgs n.385/93 smi.

La mancata comprova del possesso del requisito di cui al punto precedente comporterà l'automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del del Dlgs n.50/2016 smi, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, co.1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art.89, co.1 del Dlgs n.50/2016 smi, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co.7 del Dlgs n.50/2016 smi, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, co.1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, co.12 del Dlgs n.50/2016 smi. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, co.3 del Dlgs n.50/2016 smi, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Dlgs n.50/2016 smi, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, co.3 del Dlgs n.50/2016 smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art.93, co.8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del Dlgs n.159 del 6 settembre 2011 smi. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89, co.1 del Dlgs n.50/2016 smi,

non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del Dlgs n.231/2007 s.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, co.3 del Dlgs n.50/2016 s.m.i. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, co.9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp .

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, co.2 lett.b) e c) del Dlgs n.50/2016 s.m.i., al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50" e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR n.445/2000 smi;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del Dlgs n.82/2005 smi sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, co.1 e 2, del Dlgs n.82/2005 smi. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, co.1, del Dlgs n.82/2005 smi) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, co.2 del Dlgs n.82/2005 smi).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, co.7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. CONTRIBUTO ANAC

Secondo le disposizioni della Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019, i concorrenti, **a pena d'esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP) per l'importo pari a **€140,00**. A tal fine l'attestato di avvenuto pagamento va allegato alla domanda di partecipazione come indicato al punto 14.7 del presente Disciplinare.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt.18 e 19 del DPR n.445/2000 smi. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli art.83, co.3, art.86 e art.90 del Dlgs n.50/2016 smi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, co.9 del Dlgs n.50/2016 smi. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, co.4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.83, co.9 del Dlgs n.50/2016 smi è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per **partecipare alla procedura**, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti **buste digitali - plichi telematici**:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La documentazione caricata dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 smi, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, pena l'esclusione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singola busta prodotta digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50MB; la dimensione totale del plico telematico, intendendosi tutte e tre le buste, non dovrà superare 1GB.

14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

14.1. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto, secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare. I mezzi di prova di cui all'art.93, co.7 del Dlgs n.50/2016 smi potranno essere inseriti anche in "eventuale documentazione integrativa".

14.2. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale del concorrente o suo procuratore, pena l'esclusione, e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei **sogetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:**

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere:
 - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In caso di aggregazioni di **imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co.4-quater del D.L. n.5/2009, occorre allegare:

1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di **imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.3. Documento di Gara Unico Europeo

Nel DGUE (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), vanno compilati e firmati digitalmente gli appositi campi obbligatori, secondo le modalità di seguito riportate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto 5 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell'apposito campo.

14.4. Dichiarazioni

Le dichiarazioni -firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione"- sono rese ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000 smi e dell'art.65 del Dlgs n.82/2005 smi (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). I tali dichiarazioni il concorrente attesta:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- 2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al Dlgs n.81/08 smi;
- 3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n.136/2010 smi, al D.L. n.187/2010 smi e al D.Lgs. 159/2011 smi.
- 4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 21 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- 7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 smi approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
*N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. **In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;***
- 10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- 11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X (ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);
- 12) di impegnarsi a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, tutte le risorse umane e strumentali necessarie per la corretta esecuzione del servizio, con riferimento alle singole prestazioni specificate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 13) di aver preso visione dei documenti di gara e del *Progetto per gli incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO*, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28 gennaio 2021, e di ritenerli completi ed esaustivi e di accettarli senza riserve ed eccezioni;
- 14) **di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure di non autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 15) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 17) **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo "Autocertificazioni"

14.5. Documentazione prevista all'art.89 del Codice, in caso di avvalimento

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del DL 78/2010, conv. in L. n.122/2010 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

14.6. Patto di Integrità

Il Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle mandanti, delle ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

14.7. Contributo ANAC

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "*Contributo Anac*", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

15. BUSTA B – CONTENENTE OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata e dovrà contenere esclusivamente:

una **Relazione Tecnica**, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e che sviluppi in modo chiaro e conciso gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri indicati al successivo punto 17. In particolare, la Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti a ciascuno di detti criteri.

La Relazione Tecnica non dovrà superare le 25 pagine, esclusi la copertina, l'indice, e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura e dovrà essere predisposta utilizzando fogli di dimensione A4, carattere Arial 11, interlinea singola;

Ulteriori pagine e/o allegati non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

Essa dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica".

16. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'**offerta economica** deve contenere

- l'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, con due cifre decimali, che si intende applicata in uguale misura sull'importo a base d'asta di ciascuna delle commissioni di cui al punto 2 del presente Disciplinare, e più precisamente:
 - sull'importo posto a base d'asta per la "commissione di base";
 - sull'importo posto a base d'asta per la "commissione di risultato", riferito a ogni singola pratica istruita con successo nel periodo considerato;
 - sull'importo posto a base d'asta per la "commissione di recupero" da calcolarsi in percentuale dell'importo complessivo delle somme effettivamente recuperate secondo la tabella di cui all'articolo "Commissioni e spese" di cui all'art.8 del Capitolato speciale d'appalto;
 - sull'importo posto a base d'asta per la "commissioni per attività di comunicazione esterna a supporto del progetto";
 - sull'importo posto a base d'asta per la "commissioni per sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici".

La stessa deve essere inserita nell'apposito campo.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "*Assolvimento imposta di bollo*".

.....